

*Incapacità d'intendere o di volere e annullamento
della donazione*

Tribunale di Oristano, 16 giugno 2015. Giudice Angioi.

**Donazione – annullamento – incapacità d'intendere o di volere
– nozione – ulteriori presupposti – esclusione**

L'azione di annullamento della donazione è attribuita dall'art. 775 c.c., norma speciale, a qualunque persona che, sebbene non privata della capacità legale d'agire, si sia di fatto trovata, per qualsiasi causa, permanente o temporanea, in stato di incapacità d'intendere o di volere al momento del compimento della stessa, su quest'unico presupposto, senza che siano richiesti gli ulteriori, prescritti in generale dall'art. 428 c.c. ai fini dell'annullamento dei contratti per identica causa, vale a dire che l'atto sia fonte di grave pregiudizio all'incapace e che sussista la mala fede dell'altro contraente. È comune alle due impugnative, invece, il presupposto dell'alterazione delle facoltà mentali, per cui possono estendersi i relativi principi di diritto.

**Donazione – annullamento – incapacità d'intendere o di volere
– onere della prova**

In tema di annullamento della donazione compiuta da persona incapace d'intendere o di volere, secondo la regola generale, l'onere della prova dell'incapacità incombe all'attore, che afferma di esserne stato affetto; per converso, grava sul convenuto in presenza di un'infermità psichica di carattere permanente, talché quest'ultimo, nel negare l'incapacità, è tenuto a dimostrare che l'atto, eccezionalmente, è stato compiuto in un momento di lucido intervallo: infatti, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due momenti diversi e prossimi nel tempo, la sussistenza dell'incapacità anche nel periodo intermedio è sorretta da una presunzione iuris tantum, con conseguente inversione dell'onere della prova.

(Massima a cura di Antonio Angioi - Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 4 ottobre 2007, M. E. S. ha convenuto in giudizio L. Z., esponendo che nel mese di dicembre 2006, trovandosi in età avanzata e in precarie condizioni di salute, aveva assunto quest'ultima affinché prestasse, in suo favore, assistenza infermieristica e collaborazione domestica continuativa presso la sua abitazione, in R. S.; che il figlio e unico parente, L. V., residente in O., si era adoperato per reperire la badante e provvedere ad assumerla; che presto la convenuta, tuttavia, aveva cominciato a disinteressarsi dell'attrice, mancando di svolgere le pulizie e somministrare i farmaci, uscendo spesso di casa e

lasciandola sola, anche la notte; che era giunta, infine, a minare il rapporto dell'attrice stessa con il figlio, accusato di non aver cura della salute della madre ed escluso, per svariati motivi, dalla possibilità di sentirla per telefono; che la convenuta aveva costretto l'attrice, dietro minacce, a sottoscrivere la richiesta agli assistenti sociali comunali volta a ottenere un sussidio economico supplementare, per pagare altre persone che avrebbero dovuto occuparsi di lei; che il giorno 24 maggio 2007, l'attrice, minacciata di esser lasciata priva di assistenza, aveva donato, in favore della convenuta, la nuda proprietà della propria abitazione, riservandosi l'usufrutto sua vita natural durante e apponendo l'onere, a carico della donataria, di assistenza, anche a mezzo di altre persone di gradimento della donante; che la convenuta, dal 4 al 22 luglio dello stesso anno, era tornata nel paese d'origine, in U., per un periodo di ferie, facendosi sostituire, di sua iniziativa, da un'altra badante; che si era reso necessario, nel frattempo, il ricovero dell'attrice presso *omissis*, in O., avvenuto il 9 luglio; che in quell'occasione l'anziana donna, giunta in stato confusionale, aveva ritrovato la propria lucidità e dichiarato di aver subito delle vessazioni da parte della convenuta; che il 22 luglio quest'ultima, presentatasi nella stanza in cui era ricoverata l'attrice, aveva ripetutamente tentato di abbracciarla e baciarla, ottenendone un rifiuto e venendo invitata, infine, per volere dell'attrice, a uscire; che il giorno seguente la convenuta aveva nuovamente tentato, invano, di avvicinarsi all'attrice; che in data 13 luglio, infine, era stata comunicata alla badante la cessazione del rapporto di lavoro.

L'attrice ha sostenuto, in particolare, che la donazione, oltre che priva di causa, era stata da lei compiuta per esservi stata costretta, mediante violenza psicologica, da una persona conosciuta soltanto alcuni mesi prima; che la donante stessa, inoltre, era affetta da tempo da patologie neurologiche, che le determinavano dei disturbi, quali stato di agitazione e disorientamento nel tempo e nello spazio; che l'onere apposto alla donazione, infine, essenziale e determinante, era rimasto inadempito.

L'attrice ha chiesto, pertanto, in via principale, l'accertamento della nullità della donazione dedotta in giudizio; in via subordinata, l'annullamento del contratto per incapacità naturale e per violenza morale; in via ulteriormente subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'onere; in ogni caso, con restituzione del bene donato e risarcimento dei danni.

Si è costituita in giudizio la convenuta, contestando lo stato di incapacità naturale dell'attrice al momento della stipula della donazione e l'uso di alcuna violenza morale nei suoi confronti, nonché replicando che, nel corso del rapporto di lavoro, si era creato un legame d'amicizia e affetto tra la badante e l'anziana donna, nonostante quest'ultima le avesse dichiarato di trovarsi nell'impossibilità di retribuirla; che l'attrice le aveva confidato di essere intimorita da L. V., il quale non ne era, in realtà, il figlio e si mostrava prepotente nei suoi confronti, in grado di entrare nella sua abitazione, con le chiavi, a proprio piacimento; che tra loro erano insorti dei dissidi, per via di un conto corrente cointestato e della revoca del testamento fatto in precedenza dall'attrice in favore di quest'ultimo; che il giorno seguente alla stipula della donazione, egli, presentatosi in casa dell'attrice, aveva tenuto dei "*comportamenti pressanti*" nei suoi confronti; che il viaggio in U. della convenuta era giustificato dal parto della figlia; che la convenuta stessa, al suo rientro, si era recata in ospedale e l'anziana donna si era rifiutata di riceverla,

inveendo contro di lei; che alla sua richiesta di chiarimenti, era stata allontanata da L. V. e altri; che vano era stato, altresì, un ulteriore suo tentativo di avvicinarsi; che il 24 luglio 2007, infine, aveva ricevuto la comunicazione del licenziamento.

La convenuta, premesso di aver sempre prestato le proprie cure con “*amorevole dedizione*”, ha sostenuto, in particolare, che l’attrice si era liberamente determinata e con piena facoltà di intendere e di volere alla disposta donazione modale con riserva di usufrutto, e che l’adempimento dell’onere era divenuto impossibile per causa imputabile esclusivamente all’attrice, per il rifiuto di ricevere le prestazioni d’assistenza.

La convenuta ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e la condanna dell’attrice al risarcimento del danno per lite temeraria.

La causa, istruita a mezzo di documenti, prova per interpellato e per testi, oltre a consulenza tecnica d’ufficio, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente, deve essere affermata la capacità processuale dell’attrice, sottoposta ad amministrazione di sostegno con decreto del Giudice tutelare in data 3 dicembre 2007 (v. doc. all. mem. aut., in fasc. attrice), successiva, quindi, all’avvenuta introduzione del giudizio, con citazione notificata il 4 ottobre 2007 (v. relaz. notifica, in fasc. attrice), senza che sia in alcun modo richiesta, ai fini della mera prosecuzione del processo già iniziato, l’assistenza dell’amministratore e l’autorizzazione giudiziale, onde proteggere gli interessi della beneficiaria, trattandosi di iniziativa da ella stessa assunta allorquando aveva ancora il libero esercizio dei diritti, con conseguente esclusione della necessità di compiere la preventiva valutazione, altrimenti prescritta, in ordine all’interesse e al connesso rischio economico, già compiuta dall’interessata prima della sopravvenuta perdita della capacità, dal che discende la validità, sotto questo profilo, della costituzione e di tutti i successivi atti del giudizio (cfr. Cass. n. 7068/2009).

Deve essere disattesa, peraltro, l’eccezione di inammissibilità delle memorie depositate, ex art. 183, c. 6 c.p.c., per conto dell’attrice, anteriormente alla costituzione, in sua assistenza, dell’amministratore di sostegno, considerato che, anche a voler ritenere, per assurdo, la supposta necessità della regolarizzazione della costituzione, non si avrebbe affatto decadenza dalle facoltà assertive e istruttorie, come sostenuto dalla convenuta, stante l’interpretazione invalsa dell’art. 182, c. 2 c.p.c., nel testo *ratione temporis* applicabile, nel senso che il limite delle decadenze non comprendeva anche le preclusioni processuali, secondo l’opzione interpretativa avallata persino dal Supremo Consesso (Cass. sez. un. n. 9217/2010).

Venendo al merito della causa e superando la questione di nullità, inutilmente proposta per far valere il difetto di *animus donandi* contro una donazione, che ha causa immanente rispetto alla manifestazione di volontà espressa nella solenne forma di legge, è fondata la domanda di annullamento per incapacità naturale d’agire e, pertanto, merita accoglimento.

L’azione di annullamento della donazione è attribuita dall’art. 775 c.c., norma speciale, a qualunque persona che, sebbene non privata della

capacità legale d'agire, si sia di fatto trovata, per qualsiasi causa, permanente o temporanea, in stato di incapacità d'intendere o di volere al momento del compimento della stessa, su quest'unico presupposto, senza che siano richiesti gli ulteriori, prescritti in generale dall'art. 428 c.c. ai fini dell'annullamento dei contratti per identica causa, vale a dire che l'atto sia fonte di grave pregiudizio all'incapace e che sussista la mala fede dell'altro contraente.

È comune alle due impugnative, invece, il presupposto dell'alterazione delle facoltà mentali, per cui possono estendersi i relativi principi di diritto, ormai consolidati in giurisprudenza, con particolare riferimento alla riconosciuta possibilità che la menomazione rimanga circoscritta alla sfera intellettuale o volitiva, a condizione che risulti, comunque, grandemente diminuita la capacità della persona di determinarsi coscientemente al compimento dell'atto, in ragione di una perturbazione del processo di formazione della volontà, impedita da un grave affievolimento delle relative facoltà, sia pur senza necessità che si giunga a una totale privazione (Cass. n. 12532/2011 e prec. conf.). Secondo la regola generale, l'onere della prova dell'incapacità incombe all'attore, che afferma di esserne stato affetto; per converso, grava sul convenuto in presenza di un'infermità psichica di carattere permanente, talché quest'ultimo, nel negare l'incapacità, è tenuto a dimostrare che l'atto, eccezionalmente, è stato compiuto in un momento di lucido intervallo: infatti, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due momenti diversi e prossimi nel tempo, la sussistenza dell'incapacità anche nel periodo intermedio è sorretta da una presunzione *iuris tantum*, con conseguente inversione dell'onere della prova (Cass. n. 17130/2011 e prec. conf.).

Nella fattispecie, è provato che l'attrice, la quale, pochi mesi dopo la stipula della donazione, datata 24 maggio 2007, aveva compiuto ottantacinque anni d'età, in quanto nata il *omissis*, soffriva, da epoca anteriore al compimento dell'atto impugnato, di un deterioramento cognitivo, determinato da un concorso di cause patologiche croniche di rilievo psichiatrico, che la esponevano a episodi di confusione mentale e disorientamento spazio-temporale, infirmandone la capacità critica, come emerge incontrovertibilmente dalla documentazione sanitaria prodotta (v. referti 2 ottobre 2007, 25 luglio 2007 e 8 settembre 2006, doc. nn. 4, 7 e 8, all. citaz., in fasc. attrice) e dalle indagini, ampie e articolate, svolte dal consulente tecnico nominato d'ufficio, dott. G. G., psichiatra, che ha coerentemente concluso per l'incapacità di intendere e di volere dell'anziana donna, con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v'è motivo alcuno di discostarsi (v. relaz. CTU, pp. 8 ss. e 21).

Non può trovare ingresso, a questo riguardo, la censura di nullità della consulenza e conseguente inutilizzabilità della relazione, formulata dalla convenuta, a motivo dei riferimenti, ivi contenuti, a un documento non prodotto in giudizio (in particolare, denuncia penale ad opera del Comune di R. S., all. relaz. CTU) e ad informazioni assunte senza le forme e fuori dei limiti per la deposizione in causa (in particolare, provenienti da L. V.): si tratta, all'evidenza, di elementi accessori nell'economia del giudizio tecnico, che sono assolutamente scindibili dalla rimanente parte e non ne inficiano affatto la credibilità razionale, stante l'esistenza di ulteriori e principali fonti di conoscenza, legittimamente acquisite al processo, che il consulente correttamente ha posto a base della propria

valutazione, con le argomentazioni che di seguito concisamente si riportano e che interamente si condividono.

Ciò premesso, l'inizio del decadimento psichico dell'attrice, progressivamente aggravatosi, come conseguenza delle diagnosticate patologie, consistenti in *omissis*, viene fatto risalire dal consulente già agli anni 1999-2000, con la particolarità d'una tendenza all'alterazione del processo critico veicolata dalla dipendenza fisica, per la rilevata *"profonda relazione che si instaura – in brevissimo tempo – fra il soggetto anziano e la figura assistenziale"* (v. relaz. CTU, p. 17). Sottoposta a visita nella struttura che ora la ospita, in P., il consulente la descrive *"confusa, disorientata nel tempo, spazio e contesto"*, *"in una situazione intellettuale fortemente compromessa, a causa del progressivo aggravamento omissis, oltre che della compromissione omissis"*, nonostante ella si mostri in grado di rievocare, seppur con angoscia, l'esperienza con la badante, il che la induce ad atteggiarsi, a un tempo, in modo aggressivo e difensivo, nonché a dichiarare apertamente allo psichiatra che *"non era sua intenzione donare la casa"* (v. relaz. CTU, p. 10 ss. e 19).

Chiamato a rendere chiarimenti, egli ha precisato che tali reazioni negative della donante nei confronti della donataria *"depongono per una maggiore compromissione della capacità di volere rispetto a quella di intendere [...], tanto che la signora ricorda l'episodio del notaio [...] laddove [...] poteva non risultare capace di esprimere la sua completa determinazione, come invece accadrà successivamente"*: la sua capacità di volere si era sempre più affievolita, infatti, per le conseguenze psicologiche delle malattie invalidanti da cui era affetta, che la rendevano *"fragile, dipendente ed esposta a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta che avesse come controparte una forma di compagnia"*, motivo per cui è possibile escludere la sussistenza di momenti di pieno possesso delle facoltà mentali già anteriormente alla stipula della donazione (v. relaz. chiarim. CTU, pp. 5 ss.).

Le conclusioni cui è giunto il consulente, quanto all'inattitudine dell'attrice a determinarsi a libere scelte nella cura dei propri interessi, ricevono una dirimente conferma, del resto, dal tenore delle attestazioni contenute nel verbale dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice tutelare, nel procedimento promosso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, inevitabilmente disposta, dove si legge che l'anziana donna *"non ricorda l'importo della pensione percepita"* e *"ha comunque difficoltà a comprendere l'effettivo valore del denaro"*; inoltre, interrogata in ordine alla donazione, *"risponde di essere stata costretta a farla dalla donna sotto la minaccia di lasciarla sola, e di non essersi confidata con il figlio perché la badante non la lasciava parlare al telefono"*, aggiungendo che il notaio le aveva spiegato il contenuto del contratto e che *"una volta allontanata la badante [...], è suo desiderio rientrare a casa"* (v. verb. per estratto in decreto GT, doc. n. 3, all. mem. istrutt., in fasc. attrice).

Posta la grave menomazione, sofferta dall'attrice, delle facoltà intellettive e, in misura ancor maggiore, volitive, e tenuto conto della sopra indicata ripartizione dell'onere probatorio, poiché la convenuta non ha affatto dimostrato che l'anziana donna, al momento di addivenire alla donazione, fosse stata restituita, transitoriamente, nella piena capacità d'intendere e di volere, è ragionevole il convincimento, in virtù della detta

presunzione, che anche al compimento dell'atto ella avesse preso parte in stato d'incapacità, così come normalmente si presentava.

A sostegno della conclusione, possono trarsi ulteriori elementi di prova dalle circostanze che di seguito si indicano: il comportamento oppositivo manifestato dall'anziana donna di fronte alla richiesta del consulente di rievocare il ricordo della badante e, prima ancora, il fermo rifiuto di incontrarla, mentre era ricoverata in ospedale, secondo le concordi allegazioni delle parti sul punto; il contenuto dell'atto, per esser oggetto di donazione, in favore di persona estranea all'ambito familiare e conosciuta appena alcuni mesi prima, l'immobile che ella aveva eletto a sede principale della propria vita e in cui aveva scelto di far rientro, come è incontestato fra le parti, oltre alla singolare apposizione di un onere di assistenza di contenuto identico all'obbligazione di lavoro già assunta per anteriore contratto, da parte della donataria, nei confronti della donante; infine, la nomina, sopravvenuta a distanza di alcuni mesi, di un amministratore di sostegno in suo favore, con disposta assistenza nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Non può ritenersi attestato alcunché, in contrario, nell'atto impugnato, recante donazione modale con riserva di usufrutto, ricevuto dal notaio P. C. in O., il 24 maggio 2007, e da quest'ultima letto alle comparenti, che lo avevano approvato e sottoscritto (v. doc. n. 3, all. citaz., in fasc. attrice), giacché la rogante, correttamente, nulla aveva aggiunto oltre al dichiarato compimento delle formalità di legge, senza estendersi in alcun apprezzamento della capacità delle parti di sottoscrivere l'atto pubblico rogato, con valutazione che non sarebbe stata assistita da fede privilegiata, in quanto proveniente da persona priva di specifiche cognizioni tecniche e idonea, quindi, a conferire al giudizio stesso una particolare attendibilità (cfr. Cass. n. 12099/1998).

Restano sullo sfondo, infine, e a ben vedere privi di giuridico rilievo, ai fini del decidere, i presunti dissidi, cui si è riferita la convenuta per dedurne lo sfavore dell'attrice, tra la medesima e L. V., figlio di prime nozze di D., con cui ella aveva contratto matrimonio, come egli stesso ha spiegato nella propria testimonianza (v. verb. ud. 6 maggio 2010).

Conclusivamente, accertata l'incapacità naturale dell'attrice al momento in cui la donazione è stata compiuta, essa per questa ragione deve essere annullata, con assorbimento della domanda alternativa di annullamento per violenza morale e della subordinata di risoluzione per inadempimento dell'onere. La conseguente caducazione del contratto giustifica, altresì, la richiesta restituzione, in favore dell'attrice, dell'immobile donato, destinato a sua abitazione, sito in R. S., via R. M. n. o, identificato in catasto *omissis* (v. doc. n. 3, all. citaz., in fasc. attrice).

Quanto alle domande di risarcimento del danno, reciprocamente proposte dalle parti tra loro, debbono essere entrambe respinte, poiché l'attrice non ha allegato, né provato alcuno specifico pregiudizio derivante dalla disposta donazione con riserva di usufrutto, diverso dalla perdita della nuda proprietà del bene, e la convenuta, dal canto suo, è risultata soccombente in esito al giudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della complessiva attività svolta in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) annulla, per incapacità naturale d'agire, la donazione conclusa tra le parti il 24 maggio 2007;
- 2) condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'immobile donato, sito in R. S., via R. M. n. o, identificato in catasto *omissis*;
- 3) dichiara assorbite le ulteriori domande di annullamento della donazione per violenza morale e risoluzione per inadempimento dell'onere;
- 4) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice;
- 5) rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dalla convenuta;
- 6) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 5.738,25, di cui Euro 4.835,00 per compensi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge, ponendo a carico della convenuta, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata.

Così deciso in Oristano, il 16 giugno 2015.

Il Giudice
(*dott. Antonio Angioi*)